

21/04/03  
Emanuele

Sentenza del Tribunale Pontificio di Frosinone contro Cedrone ed altri  
30 aprile 1868

Il Tribunale invocato, rispondendo, dichiara

Regolari gli atti contumaciali praticati contro i prevenuti Francesco Cedrone, Francesco Guerra, Domenico De Vito, Michele Parenti e Giuseppe Antonio Rapiti, ed irregolari quelli eseguiti contro N. Croce per non essere chiaramente individuato in processo.

E procedendo alla decisione della causa

Dichiara constare in genere coaudunazione di uomini armati superiore al numero di cinque diretta a commettere delitti a senso dell'art. centosei (106) del penale Regolamento e coll'effetto di opposizione con combattimento ad armi da fuoco contro la pubblica forza avvenuto nel territorio di Veroli il 4 settembre 1865; non che coll'effetto di violento sequestro della persona di tal Gioffredi conosciuto nel <sup>DETTO</sup> territorio sotto il nome di Francesco, eseguito il 18 stesso mese ed anno.

Dichiara non constare in genere per mancanza di prove anche dell'effetto di omicidio in persone del sidetto Gioffredi che si pretendeva commesso il 20 ripetuto mese ed anno, contro i voto di due giudici che ritennero constare anche dell' <sup>ESPRESSO</sup> ..... omicidio.

Dichiara che i contumaci Francesco Cedrone, Francesco Guerra e Domenico De Vita sono colpevoli come capi e coadunatori degli uomini armati come sopra; e che Michele Parenti e Giuseppe Antoni Rapiti formarono parte della coaudunazione.

Che Pietro Paolo Recchia e Bernardino Ricciardi sono colpevoli della medesima coaudunazione a senso dell'art. 115 del Reg. penale con minor dolo di quello dei componenti l'armata conventicola.

Dichiara non constare abbastanza della colpabilità di Antonio Bosco, Pietro Sabatini, Ermenegildo Bocci, Gabriele Sabatini e Francesco Andreozzi nella sidetta conventicola; e perciò ordina che i medesimi siano provvisoriamente dimessi a senso dell'art. 446 di procedura civile.

Visti gli articoli 106, 125, non che l'art. 13 del Regolamnto penrale così concepiti

Condanna Francesco Cedrone, Francesco Guerra e Domenco De Vito all'ultimo supplizio, Michele Parenti e Giuseppe Antonio Rapiti alla galera a vita, e Pietro Paolo Recchia e Bernardino Ricciardi a dieci anni di galera decorribili a forma di legge.

Quanto a N. Croce ordina la rinnovazione e rettifica degli atti contumaciali.

Condanna infine il Cedrone, Guerra, De Vito, Parenti, Rapiti, Recchia e Ricciardi all'ammenda dei danni verso gli aventi interesse da liquidarsi in via civile ed alle spese processuali ed alimentari liquidabili dal giudice Lazzarini incaricato pure per la redazione della sentenza.

P. Ulpiani	Presiede
O. Scifelli	Giudice
P. Lazzarini	Giudice
G. Belli	Giudice

E. Boncristiani (scrivano?)

Il Tribunale, invocato, rispondendo  
diz. dilatoria

Regolari gli atti contumaciali  
praticati contro i prevenuti  
Francesco Cedrone, Francesco  
Guerra, Domenico De-Vito  
Michele Parenti e Giuseppe  
Antonio Napolitano; e irregolari  
quelli eseguiti contro M. Croce  
per non esser dichiarante  
individuato in processo.

E procedendo alla decisione della  
Causa

Dilatoria conffare in genere di coa=  
denazione di uomini armati  
superiore al numero di cinque  
diritta a commettere delitti  
a temp dell'art. centesimo (106)  
del penale Regolamento e col=  
l'effetto di appesimento con con=  
battimento ad anni da fuoco  
contro la pubblica forza avve=  
nuto nel territorio di Veroli  
il 14 settembre 1865; non che  
coll'effetto di violente sequestro  
della persona di tal Gialfredi  
conosciuto nel d. territorio  
col nome di Francesco, ve=  
gnito il 18. stesso mese ed anno  
Dilatoria non conffare in genere

(2)

~~Il~~ ~~caso~~ ~~di~~ ~~per~~ ~~una~~ ~~del~~ ~~delitto~~ ~~di~~ ~~omicidio~~

in persona del ridetto Giulfradi  
che si prendeva commesso  
il 20. ripetuto mese) e d'anno, con-  
tro il voto di due giudici che  
ritenevano comparsa anche dell'  
ipotesi omicidio.

Dichiarò che i contumaci Fran-  
cesco Cedroni, Francesco Guerra  
e Domenico De Vito sono coges-  
titi come capi e coadunatori  
degli uomini armati come sopra,  
e che Michele Presenti e Giuseppe  
Antonio Ruffi formarono parte  
della stessa condanna.

Che Pietro Paolo Recchini  
e Rosuardino Riccardi sono com-  
plici della medesima condanna  
a senso dell'art. 115. del Reg.  
venale con minor dolo. Di  
quello dei componenti  
l'armata conventicola.

Dichiarò non essere abbastan-  
za della colpevolezza di Antonio  
Puro, Pietro Sabatini, Emene-  
gildo Bocci, Gabriele Sabatini  
e Francesco Andreotti nella  
ridetta conventicola; e perciò  
ordina che i medesimi siano  
proscrittivamente dimessi a

(3)

Prof. dell'art. 116. d. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Visti gli art. 106, 115, non che  
l'art. 17. tutti del Regolamento  
generale così concepiti:

Condanna Francesco Cedrone,  
Francesco Guerra e Domenico  
De Vito all'ultimo supplizio,  
Michele Paruti e Giuseppe  
Antonio Nappi alla galera  
in vita, e Pietro-Paolo Nicolini  
e Bernardino Ricciardi a dieci  
anni di galera decorsibili  
a forma di legge.

Quanto ad M. Croce ordina  
la rinnovazione e rettifica  
degli atti contumaciali.

Condanna infine il fedrone, Guerra,  
De Vito, Paruti, Nappi, Nicolini  
e Ricciardi all'evacuazione dei  
danni verso gli aventi interesse  
da liquidarsi in via civile, dalle  
spese processuali ed ulimentarie  
liquidate dal giudice dapparsi  
incaricato pure per la redazione  
della sentenza.

P. Ugrini Preside  
O. Scipelli Giudice  
P. Cappurri Giudice  
G. Belli Giudice

E. Boncippiani M.